



Ministero della Giustizia
Dipartimento per la Giustizia minorile
Ufficio Studi, ricerche e attività internazionali
Centro Europeo di Studi di Nisida



Istituto di Formazione Sardo
Master in Criminologia clinica e Psicologia Giuridica

iGloss@ 1.0

l'ABC dei comportamenti devianti online

L'abecedario

A: auction fraud,

B: bannare, baiting,

C: candy girl, cyberstalking

D: denigration

E: exclusion

F: fake, flaming

G: grooming

H: harassment, hoax, hikikomori

I: impersonation

K: knowout game

M: mailbombing

N: neknominate

O: outing and trickery

P: phishing, pharming

R: romance scam

S: sexting, sniffing, spim

T: troll, typosquatting

V: violazione dell'account

SCIENTIFIC COMMITTEE

Jolanta Aboltina, LV, Educationalist, special pedagogue, at Rigas Valda Avotina pamatskola - attistibas centrs.
Giuseppina Barberis, IT, Referent of the DJJ Documentation Centre, Ministry of Justice
Cristina Bernardi, IT, French teacher, Istituto Comprensivo di Gatteo (FC)
Deborah Boglio Sirvent, ES, English teacher languages coordinator, IES Celestí Bellera
Ninfa Buccellato, IT, Coordinator of the DJJ Research, Innovation and International Activities, Ministry of Justice
Augusto Collini IT, Parent, peer educator specialized in cyberbullying
Vincenzo D'Alconzo, IT, Cyber-Security
Elisa Dalla Riva, IT, Consultant, IFOS
Paula-Odille Dogan, RO, Teacher of english and R.E., County representative of Roman-Catholic Bishopric of Iasi for the Education field
Sabri Dogan, TR, Sociologist and school councillor
Domenico Galimi IT, Jurist, Consultant IFOS
Noemi Lilliu, IT, Graduate in psychology, Consultant IFOS
Deborah Panettieri, IT, Lawyer, Studio Legale Panettieri,
Feliciano Panettieri, IT, Lawyer, Studio Legale Panettieri
Elizabeta Rubinic, HR, Teacher and mentor of English language, Elementary school Kozala
Stella Stathouloupoulou, EL, Teacher of Greek Language and Literature, 1st Junior High School of Markupoulo, Attiki
Andrea Stazi, IT, Public Policy and Government Relations Manager at Google Italy
Karin Tillqvist, SE, Teacher in maths and sports, Development manager
Maria Zannoni, IT, English teacher, Istituto Comprensivo di Gatteo (FC)

SUPERVISORS

COORDINATOR: Isabella Mastropasqua

IT, Senior Executive at the Study and Research Board of the Department of Juvenile Justice and director of the European Centre for Juvenile Delinquency, Nisida, Ministry of Justice.
She is a member of the Scientific Committee of the journal "*Esperienze social*" (Social Experiences) and "*Minori and Giustizia*" (Minors and Justice) and as well as of EUCPN, European Union Crime Prevention Network. She currently teaches at the University of Rome "Roma Tre"

TEAM

Parry Aftab

US, Privacy and security lawyer, founder of WiredSafety and StopCyberbullying one of five members of Facebook's International Safety Advisory Board.
She is the recipient of the FBI Director's Award, the RCMP Child Recovery Award and the Clinton Whitehouse President's Service Award

Valeria Cadau

IT, Psychologist and educationalist. Teacher on Masters in Clinical Criminology and Legal Psychology and at Specific Training Courses for Bullying and Cyberbullying", which are organized by IFOS with locations in Cagliari, Sassari and Taranto. Supervisor of the educational team of "National Observatory on Cyber Crime" at the Ministry of Justice - Department of Juvenile Justice

Grazia Corradini

IT, Judge, President of the Court of Appeal (Cagliari).
She was councillor of the Supreme Court of Cassation (Rome) and President of Juvenile Courts (Cagliari)

Luca Pisano

IT, Psychologist, psychotherapist, Scientific Director of Masters in Clinical Criminology and Legal Psychology as well as Director of Specific Training Courses for Bullying and Cyberbullying, which are organized by IFOS. Court-appointed psychologist in the Juvenile Court and in the Civil and Criminal Court of Cagliari. Supervisor of the psychological team of "National Observatory on Cyber Crime" at the Ministry of Justice - Department of Juvenile Justice

Mustafa Qossoqsi

IL, Clinical Psychologist and Psychotherapist. Director, Psychological Services, Nazareth, Israel. Head of the Arab Psychological Association in Israel. He has collaborated as a consultant with UNICEF, UNRWA, and

other international organisations to train and supervise mental health professionals in crisis intervention, counselling and psychotherapy with children, adults and families, and as a lecturer at the Beir-Zeit University in the Occupied Palestinian Territories

Massimo Simbula

IT, lawyer, Chief Legal Officer of The Net Value Srl - incubator of digital startup. Chief Legal Officer of several digital innovative startup in Italy. Lawyer of venture capital operating in Italy and abroad Supervisor of the legal team of “National Observatory on Cyber Crime” at the Ministry of Justice - Department of Juvenile Justice. Founder of Simbula Law Office at www.studiolegalesimbula.com

Richard Wild

UK, Principal Lecturer in Criminology, University of Greenwich. Programme Leader for the MA International Criminology and MSc Criminology and Criminal Psychology masters programmes. He is also an advisor to the Fédération Internationale des Liges des Droits de L’Homme, has been a delegate on human rights missions to Japan, Uzbekistan, Uganda, Botswana, Mongolia and Russia, and has advised the London Metropolitan Police Service and Her Majesty’s Prisons Isle of Sheppey

Translators

Domenico Galimi, Richard Wild

Edited by

Isabella Mastropasqua, Valeria Cadau, Luca Pisano

INDICE

A

1. AUCTION FRAUD (QUESTO E' REATO!)
2. AUTOLESIONISMO (QUESTO E' UN COMPORAMENTO A RISCHIO!)

B

3. BAITING (QUESTO E' REATO!)
4. BANNARE (QUESTO E' UN COMPORAMENTO A RISCHIO!)

C

5. CANDY GIRL (QUESTO E' UN COMPORAMENTO A RISCHIO!)
6. CATFISH (QUESTO E' REATO!)
7. CHOKING GAME (QUESTO E' REATO!)
8. CLICK-BAITING (QUESTO E' UN COMPORAMENTO A RISCHIO!)
9. CLICKJACKING (QUESTO E' UN COMPORAMENTO A RISCHIO!)
10. CRYPTOLOCKER RANSOMWARE (QUESTO E' REATO!)
11. CYBERBASHING (QUESTO E' REATO!)
12. CYBERLAUNDERING (QUESTO E' REATO!)
13. CYBERSQUATTING (QUESTO E' REATO!)
14. CYBERSTALKING (QUESTO E' REATO!)

D

15. DENIGRATION (QUESTO E' REATO!)
16. DRIVING SELFIE (QUESTO E' UN COMPORAMENTO A RISCHIO!)

E

17. EXCLUSION (QUESTO E' UN COMPORAMENTO A RISCHIO!)
18. EYEBALLING (QUESTO E' UN COMPORAMENTO A RISCHIO!)

F

19. FAKE (QUESTO E' REATO!)
20. FLAMING (QUESTO E' REATO!)

G

21. GROOMING (QUESTO E' REATO!)

H

- 22. HARASSMENT (QUESTO E' REATO!)
- 23. HAPPY SLAPPING (QUESTO E' REATO!)
- 24. HENTAI (QUESTO E' UN COMPORAMENTO A RISCHIO!)
- 25. HIKIKOMORI (QUESTO E' UN COMPORAMENTO A RISCHIO!)
- 26. HOAX (QUESTO E' UN COMPORAMENTO A RISCHIO!)

I

- 27. IMPERSONATION (QUESTO E' REATO!)

K

- 28. KEYLOGGER (QUESTO E' REATO!)
- 29. KNOCKOUT GAME (QUESTO E' REATO!)

M

- 30. MAILBOMBING (QUESTO E' REATO!)

N

- 31. NEKNOMINATE (QUESTO E' UN COMPORAMENTO A RISCHIO!)

O

- 32. OUTING AND TRICKERY (QUESTO E' REATO!)

P

- 33. PHARMING (QUESTO E' REATO!)
- 34. PHISHING (QUESTO E' REATO!)
- 35. PRO ANA (QUESTO E' UN COMPORAMENTO A RISCHIO!)
- 36. PRO MIA (QUESTO E' UN COMPORAMENTO A RISCHIO!)
- 37. PUP (QUESTO E' UN COMPORAMENTO A RISCHIO!)

R

- 38. RICKROLLING (QUESTO E' UN COMPORAMENTO A RISCHIO!)
- 39. ROMANCE SCAM (QUESTO E' UN COMPORAMENTO A RISCHIO!)

S

- 40. SCAM (QUESTO E' REATO!)

- 41. **SEXTING (QUESTO E' UN COMPORTAMENTO A RISCHIO!)**
- 42. **SEXTORTION SCAMS (QUESTO E' REATO!)**

- 43. **SMISHING AND VISHING (QUESTO E' REATO!)**

- 44. **SNIFFING (QUESTO E' REATO!)**
- 45. **SPAMMING (QUESTO E' REATO!)**
- 46. **SPEARPHISHING (QUESTO E' REATO!)**
- 47. **SPIM (QUESTO E' REATO!)**
- 48. **SPOOFING (QUESTO E' REATO!)**
- 49. **STREAPNOMINATION (QUESTO E' REATO!)**

T

- 50. **TABNABBING (QUESTO E' REATO!)**
- 51. **THINSPIRATION (QUESTO E' UN COMPORTAMENTO A RISCHIO!)**
- 52. **TROLL (QUESTO E' UN COMPORTAMENTO A RISCHIO!)**
- 53. **TYPOSQUATTING (QUESTO E' REATO!)**

V

- 54. **VIOLAZIONE DELL'ACCOUNT (QUESTO E' REATO!)**

W

- 55. **WHALING (QUESTO E' REATO!)**

iGloss@ 1.0 - l'ABC dei comportamenti devianti online. ***L'abecedario***

iGloss@ 1.0 è un utile strumento di consultazione realizzato dall'Ufficio Studi, Ricerche e Attività Internazionali del Dipartimento Giustizia Minorile e dall'IFOS Master in Criminologia clinica e Psicologia Giuridica nell'ambito di un pluriennale progetto di ricerca sulle nuove forme della devianza e della criminalità online in età evolutiva.

Il nome è stato pensato facendo riferimento alla figura retorica dell'ossimoro e quindi all'abbinamento di termini in forte antitesi tra loro: da una parte la modernità con le particelle "i" (presente nei più famosi device) e "@" (la chiocciolina del mondo on line), dall'altra la tradizione con i sostantivi "γλῶσσα" e "abecedario", il libro che Pinocchio usava per imparare a leggere. Poiché è inevitabile che nel corso dei prossimi anni sarà necessario aggiornarlo, migliorarlo e arricchirlo, prevedendo successive edizioni che introdurranno nuovi termini e spiegazioni dei fenomeni, è stata prevista una numerazione delle edizioni che parte dalla versione base 1.0.

iGloss@, disponibile online in italiano e in inglese, è rivolto non solo agli operatori dei servizi sociali, sanitari e giudiziari ma anche ai giovani e ai loro genitori. E' infatti uno strumento di facile consultazione che permette di acquisire informazioni essenziali e accurate sulle condotte online illecite.

Il lavoro curato da Isabella Mastropasqua, Valeria Cadau e Luca Pisano si avvale della collaborazione di numerosi esperti nazionali e internazionali e del sostegno scientifico del WiredSafety Inc., l'organizzazione americana fondata dall'Avvocato Parry Aftab che è una tra le più importanti autorità al mondo nel settore della sicurezza digitale.

Le caratteristiche del Glossario

Il glossario si configura come una raccolta di termini specialistici sui comportamenti online a rischio. Ogni termine di "iGloss@" offre una sintetica spiegazione delle principali caratteristiche della condotta e una breve nota sulle sue proprietà socio giuridiche.

Uno degli obiettivi generali che attraversa tutta la progettualità è la tutela dei minori che più o meno consapevolmente possono configurarsi come "vittime" o "autori di reato". Per questo motivo alcune voci del glossario sono state maggiormente argomentate.

Per differenziare i termini che rappresentano l'azione penalmente perseguibile (comportamento criminale) da quella che viola norme a carattere morale (comportamento deviante), ogni termine è accompagnato da questa specificazione. Tale differenziazione è stata riportata sia in elenco che in ogni singola descrizione.

Inoltre per ogni comportamento, deviante o criminale, sono stati indicati i principali riferimenti normativi, utili per inquadrare le caratteristiche anti sociali e/o anti giuridiche dell'azione compiuta, con l'obiettivo non soltanto di descrivere e inquadrare i nuovi fenomeni della devianza online ma anche di favorire l'acquisizione di consapevolezza sulle conseguenze sociali e giudiziarie di queste specifiche trasgressioni.

Al termine di ogni descrizione, sono indicati i link che rimandano alle voci interne al glossario che presentano una similitudine con il termine illustrato.

A

Auction fraud (questo è reato!)

Trad. Let: Frode d'asta.

Accordo di vendita e/o acquisto online di merce attraverso sistemi di pagamento elettronico o tradizionale (ad esempio: vaglia online, ricariche di carte di credito prepagate, trasferimento di denaro tramite agenzie specializzate).

L'atto illecito consiste nell'istruire la vittima sulle modalità di pagamento, parziale o totale dell'importo concordato, che dopo la procedura non riceverà il bene acquistato.

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta criminale: **art. 640 c.p.** (truffa), **art. 640 ter c.p.** (frode informatica).

Vedi anche: SCAM



Per maggiori informazioni

In questi ultimi anni l'FBI ha ricevuto un numero significativo di denunce riguardanti la vendita online di automobili. Nella maggior parte dei casi le organizzazioni criminali hanno tentato di vendere veicoli che non avevano a disposizione a prezzi inferiori al reale valore di mercato. Nel tentativo di truffare la vittima, i "venditori" si sono rifiutati di incontrare i potenziali acquirenti e di consentire le ispezioni dei veicoli e hanno comunicato che per motivi di lavoro o trasferimento in altro stato l'automobile doveva essere immediatamente venduta. La vittima, istruita sulle modalità di pagamento parziale o totale dell'importo concordato, una volta effettuato il bonifico non ha ricevuto il veicolo.

Sitografia:

http://www.ic3.gov/media/annualreport/2013_IC3Report.pdf (EN)

<http://www.ic3.gov/preventiontips.aspx#item-1> (EN)



Per maggiori informazioni

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 640 c.p. Truffa: *"Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. ..."*

Il delitto in esame si configura mediante l'inganno col quale un soggetto è indotto a compiere un atto, determinando una diminuzione del suo patrimonio e al contempo un profitto ingiusto del soggetto agente. Il bene giuridico protetto con la disposizione in esame ex art. 640 c.p. è la tutela del patrimonio del singolo e della libertà dello stesso a prestare un valido consenso.

Art. 640 ter c.p. comma I, Frode informatica: *"Chiunque alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. ..."*

L'art. 640 ter c.p. è diretto a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l'impiego fraudolento di un sistema informatico. La norma incriminatrice della frode informatica è volta alla tutela del patrimonio, della regolarità del funzionamento dei sistemi informatici e della riservatezza che deve accompagnare l'utilizzazione. (Fiandaca, Musco, Antolisei, Pagliara)

A differenza della truffa nella frode informatica manca l'induzione in errore.

Autolesionismo (questo è un comportamento a rischio!)

Da autolesione: il produrre deliberatamente una minorazione, temporanea o permanente sul proprio corpo¹.

Publicare su alcuni social network immagini e/o messaggi inneggianti a suicidi o atti autolesionistici.

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta deviante.

La condotta diviene criminale nei casi di: **art. 580 c.p.** (istigazione al suicidio).

¹ Cfr. Vocabolario della lingua italiana di Nicola Zingarelli, Edizione Zanichelli, Bologna, 2007



Per maggiori informazioni

Sitografia:

<http://www.annaoliverioferraris.it/infanzia-e-adolescenza/cutting-adolescenza-ferirsi-sentirsi-meglio.html> (ITA)

http://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/Facts_for_Families_Pages/Self_Injury_In_Adolescents_73.aspx (EN)



Per maggiori informazioni

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare il delitto di cui all'articolo:

Art. 580 c.p. Istigazione o aiuto al suicidio: *“Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima ...”.*

Il bene giuridico tutelato con la disposizione in esame ex art. 580 c.p. è il diritto alla vita dell'individuo.

B

Baiting (questo è reato!)

Trad. Let. L'aizzare cani contro belve alla catena².

Prendere di mira utenti (*users*), nello specifico principianti (*new users*), in ambienti virtuali di gruppo (es: chat, game, forum) facendoli diventare oggetto di discussioni aggressive attraverso insulti e minacce per errori commessi dovuti all'inesperienza.

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta criminale: **art. 594 c.p. comma II** (ingiuria), **art. 595 c.p. comma III** (diffamazione), **art. 660 c.p.** (molestia e disturbo alle persone).

Vedi anche: FLAMING

² Cfr. Dizionario Inglese-Italiano, G. Ragazzini, Zanichelli, Bologna, 2007



Per maggiori informazioni

Se il baiting è finalizzato a persuadere un coetaneo a suicidarsi è definito “*suicide baiting*”.
In questo caso vedi **AUTOLESIONISMO**

Sitografia:

<https://education.ohio.gov/getattachment/Topics/Other-Resources/School-Safety/Safe-and-Supportive-Learning/Anti-Harassment-Intimidation-and-Bullying-Resource/Educator-s-Guide-Cyber-Safety.pdf.aspx> (EN)

http://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/Facts_for_Families_Pages/Self_Injury_In_Adolescents_73.aspx (EN)

http://www.researchgate.net/publication/15909666_The_baiting_crowd_in_episodes_of_threatened_suicide (EN)



Per maggiori informazioni

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall’Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i seguenti articoli:

Art. 594 c.p. comma II, Ingiuria: “*Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a cinquecentosedici euro.*

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a milletrecentadue euro, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone”.

Art. 595 c.p. comma III, Diffamazione: “*Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699]⁽⁵⁾, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 . Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o a una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate (c.p. 29,64)....”.*

Art. 660 c.p. Molestia o disturbo alle persone: “*Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a cinquecentosedici euro”.*

Bannare (questo è un comportamento a rischio!)

Deriv. Ingl: To ban, bandire, proibire, interdire.

Impedire a una persona di comunicare con altri utenti appartenenti alla stessa chat o ad un altro ambiente online protetto da password.

Vedi: [EXCLUSION](#)

C

Candy girl (questo è un comportamento a rischio!)

Trad. Let: Ragazza candita.

Denudarsi davanti a una webcam per poi vendere le foto in cambio di ricariche telefoniche o regali di scarso valore economico.

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta deviante per l'autore di Candy Girl.

Condotta criminale nei casi di soggetto che interagisce con l'autore minorenni di Candy Girl: art. 600 bis c.p. (sfruttamento della prostituzione minorile), **art. 600 ter c.p.** (pornografia minorile), **art. 600 quater c.p.** (detenzione di materiale pornografico), **art. 600 quater 1 c.p.** (pornografia virtuale), **art. 609 undicies c.p.** (adescamento di minorenni).

Vedi anche: **SEXTING**



Per maggiori informazioni

Talvolta il fenomeno del Candy Girls è preceduto dal **Dancing Girl**. Queste ultime sono ragazze che si videoregistrano seminude mentre ballano in luoghi pubblici (ma non necessariamente), per postare poi il prodotto on line, al fine di ottenere la maggiore visibilità possibile.



Per maggiori informazioni

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare:

Relativamente al minorenne (autore di Candy girl):

il comportamento deviante posto in essere dal minore autore di Candy girl può essere perseguibile dalla Procura minorile con la richiesta al Tribunale per i Minorenni di apertura di una procedura amministrativa ex artt. 25 "Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere" - R.D.L. n. 1404 del 1934 (Articolo modificato con la Legge n. 888 del 1956) e 25 bis "Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale" - R.D.L. n. 1404 del 1934 (Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 3 agosto 1998, n. 269) e/o di una procedura civile ex artt. 330 c.c. "Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli" e 333 c.c. "Condotta del genitore pregiudizievole ai figli".

Relativamente al soggetto infraquattordicenne che interagisce con il minorenne (autore di Candy girl):

il comportamento deviante posto in essere dal minore infraquattordicenne che interagisce con il minore autore di Candy girl, per presunzione assoluta di non imputabilità ex art. 97 c.p., può essere perseguibile dalla Procura Minorile con la richiesta al Tribunale per i Minorenni di apertura di una procedura amministrativa ex artt. 25 "Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere" - R.D.L. n. 1404 del 1934 (Articolo modificato con Legge n. 888 del 1956) e 25 bis "Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale" - R.D.L. n. 1404 del 1934 - (Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 3 agosto 1998, n. 269) e/o di una procedura civile ex artt. 330 c.c. "Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli" e 333 c.c. "Condotta del genitore pregiudizievole ai figli".

Relativamente al soggetto ultraquattordicenne e/o maggiorenne che interagisce con il minore autore di Candy girl:

la condotta criminale posta in essere dal minore ultraquattordicenne e/o da un maggiorenne che interagisce con il minore autore di Candy Girl potrebbe violare alcune norme disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 600 bis c.p. Prostituzione minorile: "E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. ... Salvo che il fatto costituisca più grave reato [609 quater], chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000".

Art. 600 ter c.p. Pornografia minorile: "E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce i minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto ...".

Art.600 quater c.p. Detenzione di materiale pornografico: *“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materia pornografico realizzato utilizzato minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. ...”*

Art. 600 quater 1 c.p. Pornografia virtuale: *“le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo ...”.*

Art. 609 undicies c.p. Adescamento di minorenni: *“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’art. 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”.*

Catfish (questo è reato!)

Trad. Let: Pesce gatto.

Termine utilizzato per indicare chi assume online un'identità falsa perché appartenente a un altro utente.

Vedi: [IMPERSONATION](#)

Choking Game (questo è reato!)

Trad. Let: Gioco asfissiante.

Trattasi di gioco che consiste nell'indurre a una persona consenziente una sensazione di forte vertigine o nel soffocarla.

Il comportamento trasgressivo è generalmente filmato e poi pubblicato in rete nei principali social network.

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta criminale: **art. 56 c.p.** (delitto tentato), **582 c.p.** (lesioni personali), **art. 583 c.p.** (circostanze aggravanti), **art. 579 c.p.** (omicidio del consenziente).



Per maggiori informazioni



Per maggiori informazioni

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 56 c.p. Delitto tentato: *“Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica [c.p. 49]”.*

Art 582 c.p. Lesioni personali: *“Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale [c.p. 583], dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni”.*

Art. 583 c.p. Circostanze aggravanti: *“La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni [c.p. 29, 30, 32, 585]: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto”.*

Art. 579 c.p. Omicidio del consenziente: *“Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui [c.p. 50], è punito con la reclusione da sei a quindici anni [c.p. 20, 32]”.*

Click-baiting (questo è un comportamento a rischio!)

Trad. Let: Esche da click (click bait).

Contenuti e immagini postati sui social network, appositamente studiati per incuriosire e ottenere il maggiore numero di accessi e generare traffico. I link collegati contengono notizie di scarsa qualità e prive di informazioni rilevanti.

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta deviante determinata da interessi economici: generare traffico su uno specifico sito.

La condotta diviene criminale nei casi in cui il click baiting è funzionale a installare programmi malevoli nel computer del navigatore, **art. 615 ter c.p.** (accesso abusivo a un sistema informatico o telematico), **art. 615 quater c.p.** (detenzione e diffusione abusiva di accesso a sistemi informatici o telematici) o se il sito di destinazione lucra sul traffico che è stato generato), **art. 640 c.p.** (truffa).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.

Vedi anche: [CLICKJACKING](#), [PUP](#), [RICKROLLING](#)



Per maggiori informazioni



Per maggiori informazioni

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico: *“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni ...”.*

Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di accesso a sistemi informatici o telematici: *“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164 ...”.*

Art. 640 c.p. Truffa: *“Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro ...”.*

Clickjacking (questo è un comportamento a rischio!)

Trad. Let: Rapimento del clic.

Tecnica informatica fraudolenta in cui un utente è manipolato attraverso un collegamento ipertestuale nascosto che reindirizza l'accesso su un sito web d'interesse diverso da quello materialmente cliccato.

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta deviante determinata da interessi economici: generare traffico su uno specifico sito.

La condotta diviene criminale se il sito di destinazione lucra sul traffico che è stato generato: **art. 640 c.p.** (truffa).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.

Vedi anche: [TABNABBING](#)



Per maggiori informazioni



Per maggiori informazioni

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare il delitto di cui all'articolo:

Art. 640 c.p. Truffa: *“Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro ...”.*

Cryptolocker ransomware (questo è reato!)

Trad. Let: Riscatto informatico di crittografia bloccata

Sistema di crittografia dati che si diffonde via email.

Il virus scaricato visualizza una finestra pop-up sul computer delle vittime che informa che i file sono stati crittografati e non sono quindi più leggibili. Il virus fornisce alla vittima un *timeline* per pagare: se il bonifico non è effettuato entro la data indicata, i file crittografati saranno per sempre inaccessibili.

In alcuni casi viene chiesto di effettuare un pagamento in *bitcoin*, la moneta virtuale non tracciabile, per sbloccare il computer, ma il pagamento non garantisce che i file siano resi fruibili.

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta criminale: **art. 615 ter c.p.** (accesso abusivo in un sistema informatico o telematico), **art. 615 quater c.p.** (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), **art. 640 ter c.p.** (frode informatica), **art. 629 c.p.** (estorsione).

Nel caso di soggetto che diffonda, comunichi o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o a esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento: **art. 615 quinquies c.p.** (diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.



Per maggiori informazioni

Sitografia:

<http://www.fbi.gov/news/stories/2015/january/ransomware-on-the-rise> (EN)



Per maggiori informazioni

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico: *“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la reclusione fino a tre anni.. ..”.*

Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici: *“Chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164. ...”.*

Art. 615 quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico: *“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.*

Art. 640 ter c.p. Frode informatica: *“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51.00 a € 1.032. ...”.*

Art. 629 c.p. Estorsione: *“Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000 ..”*

Cyberbashing (questo è reato!)

Trad. Let: Maltrattamento informatico.

Specifica tipologia di cyberbullismo che consiste nel videoregistrare un'aggressione fisica nella vita reale per poi pubblicarla online.

Vedi: [HAPPY SLAPPING](#)

Cyberlaundering (questo è reato!)

Trad. Let: Riciclaggio online di denaro sporco.

L'utilizzare conti correnti messi a disposizione da intestatari detti "prestaconto" o "*money mule*" che, al ricevimento delle somme di denaro, procedono al loro incasso e trasferimento in capo agli organizzatori del crimine. Gli svariati sistemi di trasferimento di somme utilizzati per il riciclaggio si coniugano con operazioni che ne consentono un'apparente copertura. Ad esempio: fatturazioni false; *loan back*, mediante il quale un soggetto giuridico si indebita e acquisisce liquidità, rilasciando le garanzie richieste grazie all'intervento di un'istituzione bancaria o finanziaria estera depositaria dei fondi di origine illecita. Se il debito non viene onorato, l'erogatore del finanziamento escute la garanzia e la soluzione avviene mediante l'utilizzo dei fondi di provenienza illecita; *commingling*, cioè la confusione di fondi illeciti con fondi leciti³.

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta criminale: **art. 648 c.p.** (ricettazione), **art. 648 bis c.p.** (riciclaggio).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.



Per maggiori informazioni

Sitografia:

<http://www.nationalsecuritylawbrief.com/cyber-laundering-bank-secrecy-act-and-terrorist-financing/> (EN)

³ www.cesi-italia.org



Per maggiori informazioni

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 648 c.p. Ricettazione: *“Fuori dei casi di concorso nel reato [c.p. 110] , chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329 [c.p. 29, 32, 709, 712]. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628 , terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629 , secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625 , primo comma, n. 7-bis) ”.*

Art. 648 bis c.p. Riciclaggio: *“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000”.*

Cybersquatting (questo è reato!)

Trad. Let: Occupazione abusiva di spazi virtuali.

Trattasi di atto illegale di pirateria informatica, che consiste nell'appropriarsi del nome di un dominio già esistente per poi rivenderlo ad un prezzo molto più alto⁴.

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta criminale: **art. 473 c.p.** (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi, di opere dell'ingegno o di prodotti industriali), **art. 640 c.p.** (truffa).

art. 7 c.c. (diritto al nome), **art. 2569 - 2574 c.c.**, **D.P.R. 795/1948**, **D.L. 480/1992**, **D.P.R. 595/1993**, **D.L. 189/1996** (normativa marchi e segni distintivi).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.

Vedi anche: **TYPOSQUATTING**, **IMPERSONATION**.



Per maggiori informazioni

⁴ www.garzantilinguistica.it



Per maggiori informazioni

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali: *“Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.*

Art. 640 c.p. Truffa: *“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro ...”.*

Cyberstalking (questo è reato!)

Trad. Let: Molestia informatica.

Comportamento in rete offensivo e molesto particolarmente insistente e intimidatorio tale da fare temere alla vittima per la propria sicurezza fisica.

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta criminale: **art. 594 c.p. comma II** (ingiuria), **art. 595 c.p. comma III** (diffamazione), **art. 580 c.p.** (istigazione al suicidio), **art. 610 c.p.** (violenza privata), **art. 612 c.p.** (minaccia), **art. 612 bis c.p.** (atti persecutori), **art. 660 c.p.** (molestia e disturbo alle persone).

Vedi anche: [HARASSMENT](#)



Per maggiori informazioni

Il Cyberstalking è facilmente riscontrabile nell'ambito di relazioni molto conflittuali tra coetanei e soprattutto nel caso di rapporti sentimentali interrotti tra pari⁵. In questo caso l'aggressore, oltre a minacciare l'ex partner di aggressioni fisiche e/o sollecitarlo a importanti gesti autolesivi, potrebbe minacciare di diffondere online il materiale riservato in suo possesso (fotografie sessualmente esplicite, videoclip intimi, manoscritti personali), qualora la vittima, ad esempio, non accettasse nuovi rapporti sessuali⁶

Sitografia:

<http://www.cyberbullismo.com/cyberbullismo/tipologie/> (ITA)

<http://www.ncsl.org/research/telecommunications-and-information-technology/cyberstalking-and-cyberharassment-laws.aspx> (EN)



Per maggiori informazioni

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 594 c.p. comma II, Ingiuria: *“Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a cinquecentosedici euro.*

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a milletrecentadue euro, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone”.

Art. 595 c.p. comma III, Diffamazione: *“Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 . Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o a una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate”.*

Art. 580 c.p. Istigazione o aiuto al suicidio: *“Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima [583].*

Le pene sono aumentate [64] se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere [85], si applicano le disposizioni relative all'omicidio”.

Art. 610 c.p. Violenza privata: *“Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. ...”.*

Art. 612 c.p. Minaccia: *“Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della parte offesa, con la multa fino a euro 1.032. ...”.*

Art. 612 bis c.p. Atti persecutori: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o lesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria*

⁵ www.cyberbullismo.com

⁶ www.ifos-formazione.com

o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. ...” .

Art. 660 c.p. Molestia o disturbo alle persone: *“Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a € 516”.*

D

Denigration (questo è reato!)

Trad. Let: Denigrazione.

Attività offensiva intenzionale dell'aggressore che mira a danneggiare la reputazione e la rete amicale di un'altra persona, concretizzabile anche in una singola azione capace di generare, con il contributo attivo non necessariamente richiesto, degli altri utenti di internet ("reclutamento involontario"), effetti a cascata non prevedibili.

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta criminale: **art. 594 c.p. comma II** (ingiuria), **art. 595 c.p. comma III** (diffamazione), **art. 615 bis c.p.** (interferenze illecite nella vita privata), **art. 528 c.p.** (pubblicazioni oscene), **art. 600 ter c.p. comma III**, (divulgazione materiale pedopornografico).

Inoltre, sotto il profilo civile, **art. 10 codice civile** (abuso dell'immagine altrui) ed **artt. 96 e 97**, legge 22 aprile 1941, n. 633, l'esposizione, la riproduzione e la messa in commercio non consensuali del ritratto di una persona. Infine, ricorre la violazione degli **articoli 161 e 167** del D.L 196 del 2003, in tema di privacy.

Vedi anche: BAITING



Per maggiori informazioni

Diversamente da quanto avviene nell'*harassment* e nel *cyberstalking* i ragazzi/e che ricevono messaggi o visualizzano su internet fotografie, videoclip o link a blog non sono necessariamente vittime del *cyberbullismo* ma **spettatori**, talvolta **passivi** se si limitano a guardare, **attivi** se scaricano (download) il materiale, lo segnalano ad altri, commentano e votano (esempio: pubblicare su un sito una foto ritoccata di un conoscente al fine di ridicolizzarlo, indire una votazione online per screditare

una persona, diffondere sul web materiale pedopornografico per vendicarsi dell'ex fidanzata, etc.). La *denigration* è la forma di cyberbullismo più comunemente utilizzata dai ragazzi/e nei confronti dei loro docenti: numerosi sono i videoclip, gravemente offensivi, presenti su internet riportanti episodi della vita in classe. In alcuni casi le scene rappresentate sono evidentemente false e, dunque, recitate, in altri purtroppo sono vere⁷.

Sitografia:

<http://www.cyberbullismo.com/cyberbullismo/tipologie/> (ITA)

http://archive.adl.org/education/curriculum_connections/cyberbullying/glossary.pdf (EN)



Per maggiori informazioni

La condotta potrebbe violare alcune norme disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 594 c.p. comma II, Ingiuria: *“Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a cinquecentosedici euro. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a milletrecentadue euro, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone”.*

Art. 595 c.p. comma III, Diffamazione: *“Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699] , la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 . Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o a una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate (c.p. 29,64)....”.*

Art. 615 bis c.p. Interferenze illecite nella vita privata: *“Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614 , è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo....”.*

Art. 528 c.p. Pubblicazioni oscene: *“Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente [c.p. 266] , fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni [c.p. 529] di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103 ...”.*

Art. 600 ter c.p. comma III, Divulgazione materiale pedopornografico: *“Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645”.*

Art. 10 c.c.: *“Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni”.*

Art. 96, Legge 22 aprile 1941, n. 633: *“Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo*

⁷ www.osservatoriopsicologia.com

*in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.
Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del 2/a, 3/a e 4/a comma dell'art. 93".*

Art. 97, Legge 22 aprile 1941, n. 633: *"Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata".*

Art. 161, DL 196 del 2003, Omessa o inidonea informativa all'interessato: *"La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro".*

Art. 167, DL 196 del 2003, Trattamento illecito di dati: *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi".*

Driving selfie (questo è un comportamento a rischio!)

Trad. Let: Autoscatto alla guida.

Trattasi di una specifica tipologia di Selfie che consiste nello scattare a se stessi una fotografia mentre si guida.

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta deviante che costituisce motivo di sanzione amministrativa: **art. 173 comma II del Codice della Strada.**



Per maggiori informazioni

Il Selfie è un autoritratto fotografico (“fotografia fatta a se stessi”), solitamente realizzato tramite *smartphone* o *tablet*.⁸ La differenza tra il selfie e l’autoscatto vero e proprio sta nella condivisione del primo in rete in tempo reale al fine di ottenere la maggiore visibilità possibile.

Esistono diverse tipologie di selfie che circolano on line:

⁸ www.oxforddictionaries.com

Belfie: fotografia fatta al proprio fondoschiena;
Cock in a Sock: fotografia fatta al proprio pene ricoperto con un calzino;
Driving selfie: fotografia fatta a se stessi mentre si guida;
Funeral selfie: fotografia fatta a se stessi durante un funerale;
Gelfie: fotografia fatta a se stessi durante un'attività sportiva;
Lelfie: fotografia fatta alle proprie gambe;
Nelfie: fotografia fatta alle proprie unghie;
Owling: fotografarsi in posizione "da gufo", accovacciati in luoghi insoliti e pericolosi (balconi, muretti, precipizi, paletti, staccionate, ecc);
Selfeet: fotografia fatta ai propri piedi;
Underboob: fotografia fatta al proprio seno.



Per maggiori informazioni

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare:

Art. 173, comma II, C.d.S. Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida: *"È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, purché il conducente abbia adeguate capacità uditive da entrambe le orecchie, che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani...."*

E

Exclusion (questo è un comportamento a rischio!)

Trad. Let: Esclusione, espulsione, estromissione.

Esclusione intenzionale di un soggetto, a opera di un aggressore, da un gruppo online (“lista di amici”), chat, post, game interattivo o da altri ambienti protetti da password.

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta deviante.

Vedi anche: [BANNARE](#), [FLAMING](#)



Per maggiori informazioni

Per indicare questa modalità prevaricatrice si può anche utilizzare il termine “*bannare*”. L’aggressore non “banna” un qualsiasi utente che ha assunto online comportamenti contrari alle regole di buona condotta (netiquette)⁹ ma uno specifico soggetto, a volte già vittima di bullismo relazionale durante la

⁹ Insieme delle norme comportamentali che devono essere rispettate dagli utenti di una chat, forum o altro servizio online.

vita reale. E' bene precisare che la leadership di un ragazzo/a è determinata non solo dai contatti della vita reale, ma anche dal numero di "amici" online e "seguaci". In questa prospettiva l'*exclusion* assume il peso di una severa punizione, che determina una netta riduzione dei collegamenti amicali, quindi dei contatti riducendo la popolarità e il potere¹⁰.

Il risultato, per la vittima di ostracismo, saranno prepotenze che riverberandosi circolarmente dal mondo offline a quello online, non terminano mai. Raramente la relazione complementare rigida tra il cyberbullo e la vittima può evolvere in un'escalation simmetrica quindi in **flaming**, ovvero se la persona esclusa dall'attività online riesce, con adeguati programmi "anti-ban"¹¹, a rientrare online, esprimerà tutta la sua collera, insultando, a sua volta, il *cyberbullo*.

Sitografia:

<http://www.cyberbullismo.com/cyberbullismo/tipologie/> (ITA)

<http://cyberbullying.us/social-exclusion-and-bullying/> (EN)

Eyeballing (questo è un comportamento a rischio!)

Trad. Let: Ammirare; guardare con estremo interesse.

¹⁰ Pisano L., Saturno M. E. 2008, Pisano L. 2014.

¹¹ Software specializzati nel contrastare l'allontanamento dalla comunità virtuale.

Inoculare sostanza alcolica come vodka o whisky negli occhi come se fosse un collirio. Il comportamento trasgressivo è generalmente filmato e poi pubblicato in rete nei principali social network.

Tale pratica pericolosa originata in Francia, si è successivamente diffusa in Gran Bretagna e in altri Paesi Europei nella convinzione che l'assorbimento di sostanze alcoliche nella mucosa oculare generi lo "sballo" immediato.

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta deviante che può essere perseguibile dalla Procura minorile con la richiesta al Tribunale per i Minorenni di apertura di una procedura amministrativa ex art. 25 "*Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere*" - R.D.L. n. 1404 del 1934 (Articolo modificato con la Legge n. 888 del 1956) e/o di una procedura civile ex artt. 330 c.c. "*Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli*" e 333 c.c. "*Condotta del genitore pregiudizievole ai figli*".

Vedi anche: [SELFIE](#), [NEKNOMINATE](#), [CHOKING GAME](#)

F

Fake (questo è reato!)

Trad. Let. Falso, finto, imitazione, contraffatto.

Alterare in modo significativo la propria identità online.

Esempi: fake account, fake conversation, fake status, fake login, fake email, fake chat, fake login page.

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta criminale: **art. 494 c.p.** (sostituzione di persona), **art. 615 ter c.p.** (accesso abusivo a un sistema informatico o telematico), **art. 615 quater c.p.** (detenzione e diffusione abusiva di accesso a sistemi informatici o telematici).

Nei casi di tentativi di phishing tramite invio di e-mail: **640 ter c.p.** (frode informatica) e **640 c.p.** (truffa).

Vedi anche: IMPERSONATION



Per maggiori informazioni



Per maggiori informazioni

Sintesi aspetti socio giuridici.

La condotta potrebbe violare alcune norme disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 494 c.p. Sostituzione di persona: *“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona⁽²⁾, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce*

effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno”.

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico: “Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la reclusione fino a tre anni.. ..”.

Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici: “Chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164. ...”.

Art. 640 c.p. Truffa: “Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. ...”.

Art. 640 ter c.p. Frode informatica: “Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51.00 a € 1.032. ...”.

Flaming (questo è reato!)

Trad. Let: Lite furibonda

Il battagliare verbalmente online attraverso messaggi elettronici, violenti e volgari, tra due contendenti che hanno lo stesso potere e che quindi si

affrontano ad armi “pari”, non necessariamente in contatto nella vita reale, per una durata temporale delimitata dall’attività online condivisa.

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta criminale: **art. 594 c.p. comma II** (ingiuria), **art. 595 c.p. comma III** (diffamazione), **art. 660 c.p.** (molestia e disturbo alle persone).

Vedi anche: [BAITING](#)



Per maggiori informazioni

Può essere utile sapere che durante la partecipazione alle chat (soprattutto le ragazze) e ai videogiochi interattivi (soprattutto i ragazzi), gli adolescenti si “divertono”, insultandosi reciprocamente. In alcuni casi è stato possibile riscontrare che i ragazzi vittime di bullismo nella vita reale, nella dimensione virtuale (chat room) ribaltavano le posizioni diventando, aggressori, quindi vessatori nei confronti dei loro bulli che a loro volta assumono il ruolo di vittime. Molti games interattivi online (giocatore contro giocatore, giocatore contro game software, multi giocatori, MMORPGs) permettono agli iscritti, durante il gioco, di comunicare (chat) ed ultimata l’attività ludica di discutere le caratteristiche del gioco ed i risultati ottenuti nei forum dedicati. In questi contesti non di rado vengono

presi di mira, con insulti e minacce, soprattutto i principianti (new users) che, con il pretesto di avere commesso errori inevitabilmente connessi all'inesperienza, diventano oggetto di discussioni aggressive, fenomeno denominato negli Stati Uniti "baiting". Coloro che non partecipano direttamente al conflitto (spettatori), giocano un ruolo fondamentale nell'alimentare o smorzare la conflittualità, con commenti e riflessioni su quanto è avvenuto¹².

Una lunga sequenza di messaggi insultanti e minacciosi (flame war) potrebbe, in alcuni casi, precedere una vera e propria aggressione nella vita reale¹³.

Sitografia:

<http://www.cyberbullismo.com/cyberbullismo/tipologie/> (ITA)

http://cyberbullying.us/cyberbullying_glossary.pdf (EN)



Per maggiori informazioni

La condotta potrebbe violare alcune norme disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 594 c.p. comma II, Ingiuria: *"Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a cinquecentosedici euro. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a milletrecentadue euro, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone".*

Art. 595 c.p. comma III, Diffamazione: *"Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o a una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate (c.p. 29,64)....".*

Art. 660 c.p. Molestia o disturbo alle persone: *"Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a € 516".*

G

Grooming (questo è reato!)

Trad. Let: Governatura di animali, strigliatura e/o tolettatura di animali; prendersi cura della propria persona.

Adescamento online tramite chat e social network in cui un cyber predatore individua una giovane vittima, instaura una relazione dapprima amicale poi confidenziale ed intima per poi sfruttarla ai fini sessuali. E' un

¹² www.ifos-formazione.com

¹³ Pisano L., Saturno M. E. 2008, Pisano L. 2014.

lento processo interattivo attraverso il quale il cyber predatore si “prende cura” del mondo psicologico della vittima.

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta criminale: **art 609 undecies c.p.** (adescamento di minorenni), **art. 609 quater c.p.** (atti sessuali con minorenne).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.



Per maggiori informazioni

“Le principali fasi del processo interattivo del Grooming sono:

- a. formazione dell’amicizia o friendship forming stage;
- b. formazione della relazione o relationship-forming stage;
- c. valutazione del rischio o risk assessment stage;

d. esclusività del rapporto o exclusivity stage.

E' utile sapere che durante la prima fase del processo di avvicinamento (O'Connell, 2003), il cyber predatore cerca di conoscere la vittima, farsi inviare una fotografia per valutare le sue caratteristiche fisiche e, nell'ipotesi che risieda nelle vicinanze, poterlo anche riconoscere. Ottenuta l'amicizia, si adopera per diventare il suo migliore amico, discutendo con lui tematiche relative alla scuola, interessi musicali, tempo libero e problematiche personali e familiari. Attraverso questa attenzione che il cyber predatore mira a consolidare la conoscenza e a diventare il centro degli interessi affettivi e cognitivi della vittima (formazione della relazione). Per valutare i rischi a cui potrebbe incorrere mantenendo una relazione online con un minore, il predatore indaga sulla collocazione del computer al fine di capire se i genitori possano controllare o partecipare alle sue attività virtuali (risk assessment stage). Dopo avere accertato che non sussiste il pericolo di essere scoperto e che la giovane vittima è ormai persuasa di avere trovato un vero amico, il cyber predatore le consiglia di mantenere segreta la relazione, al fine di renderla particolare ed esclusiva (exclusivity stage): *"sei una persona speciale e ti voglio veramente bene"*, *"mi raccomando, non raccontiamo a nessuno questo nostro amore"*¹⁴.

A questo punto la successiva fase *"sexual stage"* è generalmente introdotta con domande tipo *"sei mai stata baciato/a?"* oppure *"ti sei mai toccato/a?"* oppure *"mi piacerebbe baciarti"* che raramente vengono sentite come intrusive dalla giovane vittima proponendosi come potenziale *"fidanzato"/amante"*, scrivendogli che forse un giorno si incontreranno per mostrargli l'amore che prova e che intanto si accontenterebbe di ricevere qualche fotografia che lo ritrae nudo quando si tocca l'area genitale. E a questo proposito non raramente si dilunga nelle descrizioni delle attività sessuali che nel futuro la coppia potrebbe consumare, informandosi sulle preferenze e i gusti del minore. Ma potrebbe anche inviargli messaggi contraddittori, nei quali la coercizione *"voglio che ti tocchi pensandomi"* è controbilanciata dalla ricerca d'intimità *"ti voglio bene, ti piacerà fare questo, non vuoi rendermi felice?"* in modo da intimidirlo e allo stesso tempo eccitarlo, confondendolo¹⁵.

Sitografia:

http://images.savethechildren.it/IT/f/img_publicazioni/img199_b.pdf (ITA)

<http://www.cyberbullismo.com/grooming/i-cyberpredatori-sessuali/> (ITA)

http://www.fbi.gov/about-us/investigate/vc_majorthefts/cac (EN)

<http://www.cyberbullismo.com/en/grooming/i-cyberpredatori-sessuali/> (EN)

<http://www.wecan.altervista.org/files/ANTIGROOMING-TRAINING-COURSE--FOR-PARENTS.swf> (EN)



Per maggiori informazioni

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 609 undicies c.p. Adescamento di minorenni: *"Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesci un minore di anni sedici, è punito,*

¹⁴ www.cyberbullismo.com

¹⁵ Pisano, L, 2011.

se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.”

Art. 609 quater c.p. Atti sessuali con minorenni: *“Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:*

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609 bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”.

H

Harassment (questo è reato)

Trad. Let: Molestia, vessazione.

L'invio ripetuto nel tempo di messaggi insultanti e volgari attraverso l'uso del computer e/o del videotelefonino. Oltre a e-mail, sms, mms offensivi, pubblicazioni moleste su blog, forum e *spyware* per controllare i movimenti online della vittima, le telefonate mute rappresentano la forma di molestia più utilizzata dagli aggressori soprattutto nei confronti del sesso femminile.

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta criminale: **art. 594 c.p. comma II** (ingiuria), **art. 595 c.p. comma III** (diffamazione), **art. 660 c.p.** (molestia e disturbo alle persone), **art. 612 bis c.p.** (atti persecutori).

Vedi anche: CYBERSTALKING



Per maggiori informazioni

Sitografia:

<http://www.cyberbullismo.com/cyberbullismo/tipologie/> (ITA)

<https://www.wiredsafety.org/subjects/cyberbullying.php> (EN)



Per maggiori informazioni

La condotta potrebbe violare alcune norme disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 594 c.p. comma II, Ingiuria: *“Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a cinquecentosedici euro. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a milletrentadue euro, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone”.*

Art. 595 c.p. comma III, Diffamazione: *“Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o a una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate (c.p. 29,64)....”* o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata”.

Art. 660 c.p. Molestia o disturbo alle persone: *“Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a cinquecentosedici euro”.*

Art. 612 c.p. Atti persecutori: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio”.*

Happy slapping (questo è reato!)

Trad. Let: Schiaffeggiamento felice.

Trattasi della produzione di una registrazione video di un'aggressione fisica nella vita reale a danno di una vittima e relativa pubblicazione online a cui aderiscono altri utenti, che pur non avendo partecipato direttamente all'accaduto, esprimono commenti, insulti e altre affermazioni diffamanti e

ingiuriose. I video vengono votati e consigliati come “preferiti” o “divertenti”.

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta deviante nei casi in cui le aggressioni sono preparate e, quindi, recitate.

Condotta criminale nei casi di vere aggressioni: **art. 581 c.p.** (percosse), **art. 582 c.p.** (lesioni personali), **art. 583 c.p.** (circostanze aggravanti), **art. 594 c.p. comma II** (ingiuria), **art. 595 c.p. comma III** (diffamazione), **art. 615 bis c.p.** (interferenze illecite nella vita privata).

Inoltre, sotto il profilo civile, **art. 10 codice civile**, (abuso dell'immagine altrui) ed **artt. 96 e 97**, legge 22 aprile 1941, n. 633, l'esposizione, la riproduzione e la messa in commercio non consensuali del ritratto di una persona. Infine, ricorre la violazione degli **articoli 161 e 167** del D.L 196 del 2003, in tema di privacy.

Vedi anche: KNOCKOUT GAME, CYBERBASHING, DENIGRATION



Per maggiori informazioni

Sitografia:

<http://www.cyberbullismo.com/cyberbullismo/tipologie/> (ITA)



Per maggiori informazioni

La condotta potrebbe violare alcune norme disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 581 c.p. Percosse: *“Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito, a querela della persona offesa ...”.*

Art. 582 c.p. Lesioni personali: *“Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa”.*

Art. 583 c.p. Circostanze aggravanti: *“La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa (1), ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo ...”.*

Art. 594 c.p. comma II, Ingiuria: *“Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a cinquecentosedici euro. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a milletrecentadue euro, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone”.*

Art. 595 c.p. comma III, Diffamazione: *“Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 . Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o a una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate (c.p. 29,64)....” o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata”.*

Art. 615 bis c.p. Interferenze illecite nella vita privata: *“Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614 , è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo....”.*

Art. 10 c.c.: *“Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni”.*

Art. 96, Legge 22 aprile 1941, n. 633: *“Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente. Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del 2/a, 3/a e 4/a comma dell'art. 93”.*

Art. 97, Legge 22 aprile 1941, n. 633: *“Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di*

giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata".

Art. 161, DL 196 del 2003, Omessa o inidonea informativa all'interessato: *"La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro".*

Art. 167, DL 196 del 2003, Trattamento illecito di dati: *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva documento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi".*

Hentai (questo è un comportamento a rischio!)

Trad. Let: Anormalità, perversione.

La denominazione prende ispirazione dagli *Hentai* giapponesi che rappresentano scene di sesso estremo e particolarmente cruento nelle quali donne ma talvolta anche adolescenti subiscono molestie sessuali o stupri. Adulti e ragazzi possono interagire con il cartone animato e partecipare alle violenze sessuali cliccando appositi pulsanti.

Sintesi aspetti socio giuridici.

La visione dei filmati Hentai costituisce una condotta deviante.

La condotta può divenire criminale nei casi di download di materiale pedopornografico, anche virtuale: **art. 600 quater c.p.** (materiale pornografico), **art. 600 quater 1 c.p.** (pornografia virtuale).

Inoltre si possono configurare delle responsabilità penali anche per i gestori del sito, **art. 600 ter c.p.** (pornografia minorile).

Vedi anche: [HIKIKOMORI](#)



Per maggiori informazioni



Per maggiori informazioni

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 609 quater c.p. Atti sessuali con minorenni: *“Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:*

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609 bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Non è punibile il minorenni che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenni che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”.

Art. 600 ter c.p. Pornografia minorile: *“E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce i minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. ...”.*

Art. 609 quater 1 c.p. Pornografia virtuale: *“Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.*

Hikikomori (questo è un comportamento a rischio!)

Trad. Let: Stare in disparte; isolarsi.

Gravissima forma di ritiro sociale, denominata nella società giapponese Hikikomori, che consiste nel rifiuto di uscire da casa, svolgere le normali attività quotidiane. In queste situazioni i ragazzi utilizzano internet come unico strumento per entrare in contatto con il mondo esterno.

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta deviante.

Vedi anche: [HENTAI](#)

Hoax (questo è un comportamento a rischio!)

Trad. Let: Beffa; burla; imbroglio; bufala¹⁶.

Trattasi di notizie false, frutto dell'ideazione o diversamente originate come distorsioni di notizie vere o incomplete che possono degenerare in veri e propri reati nel caso in cui l'autore/i procurino per sé o per altri un ingiusto profitto a scapito delle vittime.

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta deviante.

La condotta può divenire criminale nei casi di: **art. 640 c.p.** (truffa), **art. 640 ter c.p.** (frode informatica).

Vedi anche: [SCAM](#)



Per maggiori informazioni

¹⁶ Cfr. Dizionario Inglese-Italiano Italiano-Inglese, G. Ragazzini, Zanichelli, Bologna, 2007



Per maggiori informazioni

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 640 c.p. Truffa: *“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. ...”.*

Il delitto in esame si configura mediante l'inganno col quale un soggetto viene indotto a compiere un atto, determinando una diminuzione del suo patrimonio e al contempo un profitto ingiusto del soggetto agente.

Il bene giuridico protetto con la disposizione in esame ex art. 640 c.p. è la tutela sia del patrimonio del singolo sia la libertà dello stesso a prestare un valido consenso.

Art. 640 ter c.p. I comma, Frode informatica: *“Chiunque alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. ...”* Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

L'art. 640 ter c.p. è diretto a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l'impiego "fraudolento di un sistema informatico. La norma incriminatrice della frode informatica è volta alla tutela del patrimonio, della regolarità del funzionamento dei sistemi informatici e della riservatezza che deve accompagnare l'utilizzazione. (Fiandaca, Musco, Antolisei, Pagliara)

A differenza della truffa nella frode informatica manca l'induzione in errore.

Impersonation (questo è reato!)

Trad. Let. Personificazione, sostituzione di persona.

Capacità di violare un account e accedere in modo non autorizzato a programmi e contenuti appartenenti alla persona intestataria dello stesso.

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta criminale: **art. 494 c.p.** (sostituzione di persona), **art. 615 ter c.p.** (accesso abusivo a un sistema informatico o telematico), **art. 615 quater c.p.** (detenzione e diffusione abusiva di accesso a sistemi informatici o telematici), **art. 616 c.p.** (violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza).

Nei casi di tentativi di phishing tramite invio di e-mail: **640-ter c.p.** (frode informatica).



Per maggiori informazioni

Sitografia:

<http://www.cyberbullismo.com/cyberbullismo/tipologie/> (ITA)

<https://dojmt.gov/safeinyourspace/for-parents-cyberbullying/> (EN)



Per maggiori informazioni

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 494 c.p. Sostituzione di persona: *“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona ⁽²⁾, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno [c.p. 96; c.n. 1133]”.*

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico: *“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la reclusione fino a tre anni.. ..”.*

Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici: *“Chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164. ...”.*

Art. 616 c.p. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza: *“Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 ⁽³⁾ a euro 516”.*

Art. 640 ter c.p. Frode informatica: *“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51.00 a € 1.032.”.*

K

Keylogger (questo è reato!)

Trad. Let: Parola composta da *Key* (chiave) e *Log*, che indica il file in cui vengono registrate le operazioni che l'utente compie durante il lavoro.

Software o dispositivo hardware che registra la pressione dei tasti ¹⁷ e la sequenza, allo scopo di impossessarsi di dati sensibili come ad esempio le password personali o le credenziali di un Conto Corrente.

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta criminale: **art. 615 ter c.p.** (accesso abusivo in un sistema informatico o telematico), **art. 615 quater c.p.** (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), **art. 640 ter c.p.** (frode informatica).

Nel caso di soggetto che diffonda, comunichi o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento: **art. 615 quinquies c.p.** (diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.



Per maggiori informazioni

Sitografia:

¹⁷ Cfr. Dizionario Inglese-Italiano Italiano-Inglese, G. Ragazzini, Zanichelli, Bologna, 2007

<http://www.nist.org> (EN)



Per maggiori informazioni

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico: *“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la reclusione fino a tre anni.. ..”.*

Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici: *“Chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164. ...”.*

art. 615 quinquies c.p. Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico. *“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.*

Art. 640 ter c.p. Frode informatica: *“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51.00 a € 1.032. ...”.*

Knockout Game (questo è reato!)

Trad. Let: Gioco del “mettere qualcuno KO”.

Trattasi di un comportamento che prevede la videoregistrazione di un'aggressione fisica, che consiste nel colpire violentemente qualcuno in un luogo pubblico con un pugno, e la pubblicazione del filmato nei social network.

I video hanno poi lo scopo di ottenere il massimo numero di voti o commenti

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta criminale: **art. 581 c.p.** (percosse), **art. 582 c.p.** (lesioni personali), **art. 583 c.p.** (circostanze aggravanti), **art. 594 c.p. comma II** (ingiuria), **art. 595 c.p. comma III** (diffamazione).

Inoltre, sotto il profilo civile, **art. 10 codice civile**, (abuso dell'immagine altrui) ed **artt. 96 e 97**, legge 22 aprile 1941, n. 633, l'esposizione, la riproduzione e la messa in commercio non consensuali del ritratto di una persona. Infine, ricorre la violazione degli **articoli 161 e 167** del D.L 196 del 2003, in tema di privacy.

Vedi anche: [HAPPY SLAPPING](#), [DENIGRATION](#)



Per maggiori informazioni

Sitografia:

<http://www.cyberbullismo.com/navigazione-online-a-rischio/evoluzione-dei-comportamenti-online-a-rischio/> (ITA)

<http://www.fbi.gov/houston/press-releases/2013/katy-man-charged-with-federal-hate-crime-for-punching-and-breaking-jaw-of-79-year-old-african-american-man> (EN)



Per maggiori informazioni

La condotta potrebbe violare alcune norme disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 581 c.p. Percosse: *“Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito, a querela della persona offesa ..”.*

Art. 582 c.p. Lesioni personali: *“Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa”.*

Art. 583 c.p. Circostanze aggravanti: *“La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa (1), ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo ...”.*

Art. 594 c.p. comma II, Ingiuria: *“Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a cinquecentosedici euro. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a milletrecentadue euro, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone”.*

Art. 595 c.p. comma III, Diffamazione: *“Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 . Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o a una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate (c.p. 29,64)....” o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata”.*

Art. 615 bis c.p. Interferenze illecite nella vita privata: *“Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo....”.*

Art. 10 c.c. *“Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni”.*

Art. 96, Legge 22 aprile 1941, n. 633: *“Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.*

Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del 2/a, 3/a e 4/a comma dell'art. 93".

Art. 97, Legge 22 aprile 1941, n. 633: *"Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata".*

Art. 161, DL 196 del 2003, Omessa o inidonea informativa all'interessato: *"La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro".*

Art. 167, DL 196 del 2003, Trattamento illecito di dati: *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi".*

Mailbombing (questo è reato!)

Trad. Let: Bombardamento tramite posta elettronica.

Tipologia di attacco informatico che consiste nell'invio di una quantità di messaggi numericamente rilevante, verso una stessa casella di posta elettronica. Ciò avviene tramite programmi denominati Mailbomber che causano il rallentamento o il blocco dei server di posta.

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta criminale: art. **635 bis c.p.** (danneggiamento informatico).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.

Vedi anche: SPAMMING



Per maggiori informazioni



Per maggiori informazioni

La condotta potrebbe violare alcune norme disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare il delitto di cui all'articolo:

Art. 635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici: *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni...."*

Neknominate (questo è un comportamento a rischio!)

Consiste nel filmarsi mentre si bevono grandi quantità di alcool in una volta sola, nel nominare qualcuno affinché emuli questo comportamento e infine nel postare online il video. La persona nominata deve a sua volta riprodurre il comportamento¹⁸.

Esistono altri tipi di nomination che non costituiscono comportamento deviante (es. *booknomination*, in cui si cita una frase di un libro e si nominano altre persone affinché facciano lo stesso).

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta deviante che può essere perseguibile dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni con la richiesta al Tribunale per i Minorenni di apertura di una procedura amministrativa ex artt. 25 “*Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere*” - R.D.L. n. 1404 del 1934 (Articolo modificato con la Legge n. 888 del 1956) e 25 bis “*Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale*” - R.D.L. n. 1404 del 1934 (Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 3 agosto 1998, n. 269) e/o di una procedura civile ex artt. 330 c.c. “*Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli*” e 333 c.c. “*Condotta del genitore pregiudizievole ai figli*”

Vedi anche: [STREAPNOMINATION](#)



¹⁸ www.adolescenza.it/social-dizionario

Outing And Trickery (questo è reato!)

Trad. Let: Outing: rivelazione, venire allo scoperto.
Trickery: frode, inganno.

Comportamento che consiste nel pubblicare o condividere con terze persone le informazioni confidate dalla vittima in seguito a un periodo di amicizia in cui si è instaurato un rapporto di fiducia.

L'aggressore pubblica su un Blog o diffonde attraverso e-mail o altre applicazioni, senza alcuna autorizzazione dell'interessato, le confidenze spontanee (outing) dell'amico e le sue fotografie riservate o intime. Oppure può sollecitare l'"amico" a condividere online dei segreti o informazioni imbarazzanti su se stesso, su un compagno di classe, su un amico comune o su un docente (trickery), per poi diffonderli ad altri utenti della rete¹⁹.

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta criminale: **art. 595 c.p. comma III** (diffamazione), **art. 615 bis c.p.** (interferenze illecite nella vita privata), **art. 528 c.p.** (pubblicazioni oscene).

Vedi anche: CYBERSTALKING



Per maggiori informazioni

¹⁹ www.ifos-formazione.com; www.document.library.istella.it

Sitografia:

<http://www.cyberbullismo.com/cyberbullismo/tipologie/> (ITA)

http://archive.adl.org/education/curriculum_connections/cyberbullying/glossary.pdf (EN)



Per maggiori informazioni

La condotta potrebbe violare alcune norme disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 595 c.p. comma III, Diffamazione: *“Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699] , la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 . Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o a una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate (c.p. 29,64)....”.*

Art. 615 bis c.p. Interferenze illecite nella vita privata: *“Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614 , è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo....”.

Art. 528 c.p. Pubblicazioni oscene: *“Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente [c.p. 266] , fabbrica, introduce nel territorio dello Stato [c.p. 4] , acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni [c.p. 529] di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103 [c.p. 29]”.*

Pharming (questo è reato!)

Trad. Let: Composto dalle parole phishing (raggio telematico finalizzato all'acquisizioni di dati personali) e farming (coltivazione, allevamento).

Forma di cybercrime che identifica un tentativo di phishing che può colpire più utenti simultaneamente²⁰.

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta criminale: **art. 494 c.p.** (sostituzione di persona), **art. 615 ter c.p.** (accesso abusivo in un sistema informatico o telematico), **art. 617 sexies c.p.** (falsificazione di comunicazione telematica), **art. 640 c.p.** (truffa), **art. 640 ter c.p.** (frode informatica).

Art. 167 D.lg. 196/2003 (trattamento illecito di dati).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.

Vedi anche: PHISHING, WARM, WHALING

²⁰ www.kaspersky.com



Per maggiori informazioni



Per maggiori informazioni

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 494 c.p. Sostituzione di persona: *“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona ⁽²⁾, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno”.*

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico: *“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la reclusione fino a tre anni.. ..”*

Art. 617 sexies c.p. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche: *“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni. ...”.*

Art. 640 c.p. Truffa: *“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. ...”.*

Art. 640 ter c.p. comma I, Frode informatica: *“Chiunque alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032 ...”*

Art. 167, DL 196 del 2003, Trattamento illecito di dati: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi”.*

Phishing (questo è reato!)

Trad. Let: Raggio telematico finalizzato all'acquisizione di dati personali²¹

Questo tipo di truffa consiste nell'invio di e-mail fraudolente che invitano la vittima a collegarsi tramite un login a pagine internet (che imitano la grafica di siti istituzionali o aziendali) dalle quali verranno carpiri i loro dati riservati quali le credenziali per l'accesso a conti on-line, carte di credito, sistemi di pagamento tramite piattaforme e-commerce²².

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta criminale: **494 c.p.** (sostituzione di persona), **art. 615 ter c.p.** (accesso abusivo in un sistema informatico o telematico), **art. 617 sexies c.p.** (falsificazione di comunicazione telematica), **art. 640 c.p.** (truffa), **art. 640 ter c.p.** (frode informatica).

Art. 167 D.lg. 196/2003 (trattamento illecito di dati).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.

Vedi anche: [SPEARPHISHING, WHALING](#)

²¹ Cfr. dizionario inglese-italiano, italiano-inglese, G. Ragazzini, Zanichelli, Bologna 2007

²² www.nonabboccare.ch



Per maggiori informazioni



Per maggiori informazioni

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 494 c.p. Sostituzione di persona: *“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona ⁽²⁾, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno”.*

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico: *“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la reclusione fino a tre anni.. ..”.*

Art. 617 sexies c.p. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche: *“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni. ...”.*

Art. 640 c.p. Truffa: *“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. ...”.*

Art. 640 ter c.p. comma I, Frode informatica: *“Chiunque alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. ...”.*

Art. 167, DL 196 del 2003, Trattamento illecito di dati: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi”.*

Pro Ana (questo è un comportamento a rischio!)

Trad. lett. Etimologia: composto da *pro-* e *an(oressi)a*.

Termine che indica la promozione di comportamenti a favore dell'anoressia.

In particolare siti, blog, community, etc, che esaltano l'anoressia e danno consigli per raggiungerla²³.

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta deviante che può essere perseguibile dalla Procura minorile con la richiesta al Tribunale per i Minorenni di apertura di una procedura amministrativa ex artt. 25 "*Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere*" - R.D.L. n. 1404 del 1934 (Articolo modificato con la Legge n. 888 del 1956) e/o di una procedura civile ex artt. 330 c.c. "*Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli*" e 333 c.c. "*Condotta del genitore pregiudizievole ai figli*".

E' stata recentemente avanzata una proposta di legge al Parlamento per sanzionare penalmente l'autore dei siti e/o blog pubblicati online.

²³ www.garzantilinguistica.it

Pro Mia (questo è un comportamento a rischio!)

Trad. lett. Etimologia: composto da *pro-* e (buli)mia.

Termine che indica la promozione di comportamenti a favore della bulimia.

In particolare siti, blog, community, etc, che esaltano la bulimia e danno consigli per raggiungerla²⁴

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta deviante che può essere perseguibile dalla Procura minorile con la richiesta al Tribunale per i Minorenni di apertura di una procedura amministrativa ex artt. 25 *“Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere”* - R.D.L. n. 1404 del 1934 (Articolo modificato con la Legge n. 888 del 1956) e/o di una procedura civile ex artt. 330 c.c. *“Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli”* e 333 c.c. *“Condotta del genitore pregiudizievole ai figli”*.

E' stata recentemente avanzata una proposta di legge al Parlamento per sanzionare penalmente l'autore dei siti e/o blog pubblicati online.

²⁴ www.garzantilinguistica.it

PUP - potentially unwanted program - (questo è un comportamento a rischio!)

Trad. Let: Programma potenzialmente non desiderato

Trattasi di programma potenzialmente indesiderato che può essere involontariamente scaricato durante il download di un software²⁵. Si tratta quindi dell'inserimento, nel file d'installazione di un programma, di componenti superflui assolutamente non necessari per il funzionamento dell'applicazione alla quale si è interessati. Non si tratta quindi di un malware, creato con l'intento di danneggiare il computer o rubare informazioni personali, ma di un programma finalizzato a installare senza consenso altri programmi indesiderati (ad esempio "adware" o "toolbar")²⁶.

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta deviante determinato da interessi economici: generare traffico su uno specifico sito.

La condotta potrebbe diventare criminale nei casi in cui il sito di destinazione lucra sul traffico che è stato generato, **art. 640 c.p.** (truffa).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.

²⁵ www.pcrisk.it

²⁶ www.ilsoftware.it



Per maggiori informazioni



Per maggiori informazioni

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare il delitto di cui all'articolo:

Art. 640 c.p. Truffa: *“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. ...”.*

R

Rickrolling (questo è un comportamento a rischio!)

Trad. Let: Rickrolling: distorsione, dannoso.

Trattasi di portare con l'inganno una persona a cliccare su un collegamento ipertestuale che porta invece a qualcosa di diverso da quanto sostenuto inizialmente²⁷.

Un esempio celebre di Rickrolling è il caso della canzone "Never Gonna Give You Up" di Rick Astley a cui milioni di persone sono state reindirizzate cliccando link che fornivano informazioni su differenti aree tematiche.

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta deviante determinato da interessi economici: generare traffico su uno specifico sito.

La condotta diviene criminale nei casi in cui il sito di destinazione lucra sul traffico che è stato generato, **art. 640 c.p.** (truffa).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.

Vedi anche: [CLICKJACKING](#), [PUP](#), [CLICK BAITING](#)

²⁷ www.italiano-dizionario.com



Per maggiori informazioni



Per maggiori informazioni

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare il delitto di cui all'articolo:

Art. 640 c.p. Truffa: *“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. ...”*

Romance Scam (questo è un comportamento a rischio!)

Trad. lett: Frode romantica.

Trattasi di una frode che prevede l'instaurazione di un contatto, attraverso chat, siti per single e piattaforme simili, con potenziali vittime che, illudendosi di avere iniziato una storia d'amore, sono disponibili a prestare o regalare importanti quantità di denaro.

Vedi: [SCAM](#)

S

Scam (questo è reato!)

Trad. lett: Truffa, imbroglio, macchinazione.

Trattasi di modo illegale per ottenere denaro.

Questo genere di truffa può riguardare le seguenti aree:

- 1) trasferimento di importanti somme di denaro: in questo caso il truffatore chiede alla vittima un deposito cauzionale e/o il numero di conto corrente bancario e offre una ricompensa per il denaro recuperato;
- 2) vincita alla lotteria che può essere ritirata versando però una tassa;
- 3) messaggi sentimentali e successive richieste di aiuto economico per acquistare il biglietto aereo, curare una grave malattia o sostenere le spese burocratiche necessarie per acquisire i documenti per sposarsi;
- 4) richieste di matrimonio finalizzate ad ottenere la cittadinanza.

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta criminale: **art. 640 c.p.** (truffa), **art. 640 ter c.p.** (frode informatica), **art. 494 c.p.** (sostituzione di persona).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.



Per maggiori informazioni

Sitografia:

http://www.ic3.gov/media/annualreport/2013_IC3Report.pdf (EN)



Per maggiori informazioni

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 494 c.p. Sostituzione di persona: *“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona⁽²⁾, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno”.*

Art. 640 c.p. Truffa: *“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. ...”.*

Art. 640 ter c.p. comma I, Frode informatica: *“Chiunque alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032 ...”.*

Sexting (questo è un comportamento a rischio!)

Trad. lett: Composto dalle parole *sex* (sesso) e *texting* (inviare SMS).

Atto di inviare fotografie e/o messaggi di testo sessualmente espliciti. Solitamente tale comportamento viene posto in essere attraverso telefoni cellulare, ma anche tramite mezzi informatici differenti ²⁸

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta deviante.

Vedi anche: [SEXTORTION](#)

²⁸ www.garzantilinguistica.it



Per maggiori informazioni

Sitografia:

<http://www.cyberbullismo.com/navigazione-online-a-rischio/evoluzione-dei-comportamenti-online-a-rischio/> (ITA)

http://www.cybersmart.gov.au/About%20Cybersmart/~/_media/Cybersmart/About%20Cybersmart/Documents/Family%20safety%20resources/Sexting_web.pdf (EN)



Per maggiori informazioni

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare:

Relativamente a colui/colei che agisce il sexting: condotta deviante che può essere perseguibile dalla Procura minorile con la richiesta al Tribunale per i Minorenni di apertura di una procedura amministrativa ex artt. 25 “*Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere*” - R.D.L. n. 1404 del 1934 (Articolo modificato con la Legge n. 888 del 1956) e/o di una procedura civile ex artt. 330 c.c. “*Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli*” e 333 c.c. “*Condotta del genitore pregiudizievole ai figli*”.

Relativamente a colui/colei che riceve il sexting: alcune sentenze hanno escluso che la condotta di chi detiene materiale pornografico, realizzato direttamente da un minore e da questo consegnato consensualmente ad altro soggetto, integri il reato di detenzione di materiale pornografico previsto **dall'art. 600 quater c.p.** Infatti ai fini della configurazione del delitto che punisce la condotta di chi detiene materiale pornografico «*realizzato utilizzando minori degli anni diciotto*», bisogna dimostrare che vi sia stata utilizzazione del minore nella condotta detentiva.

Sextortion Scams (questo è reato!)

Trad. lett: Deriva dall'unione delle parole inglesi "sex" (sesso) ed "extortion" (estorsione).

Trattasi di truffa perpetrata ai danni di utenti internet ai quali, con l'illusione di un flirt o una storia sentimentale, sono estorte immagini erotiche usate poi come strumento di ricatto.

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta criminale: **art. 629 c.p.** (estorsione), **art. 595 c.p. comma III** (diffamazione), **art. 615 bis c.p.** (interferenze illecite nella vita privata), **art. 528 c.p.** (pubblicazioni oscene), **art. 610 c.p.** (violenza privata), **art. 612 c.p.** (minacce).

Vedi anche: [SEXTING](#)



Per maggiori informazioni

Gli autori di queste truffe iniziano a chattare con numerosi utenti in siti specializzati per gli incontri on-line. Una volta che hanno costruito una buona relazione e hanno acquisito informazioni, invitano le vittime a coinvolgersi in attività sessuali online che vengono a loro insaputa videoregistrate. Successivamente i truffatori minacciano le vittime, nell'ipotesi che non versino una certa quantità di denaro, di diffondere i video compromettenti a tutti i loro contatti online. "In altri casi i ragazzi possono essere costretti a fare sexting dal proprio partner per mantenere viva la loro relazione o possono essere ricattati e costretti a condividere foto di loro in pose ammiccanti o addirittura in scatti di nudo perché minacciati da coetanei"²⁹.

Sitografia:

<http://www.cyberbullismo.com/navigazione-online-a-rischio/evoluzione-dei-comportamenti-online-a-rischio/> (ITA)

<http://www.giovaniprotagonisti.azzurro.it/category/storie/sexting/> (ITA)

https://www.wiredsafety.org/subjects/sexting_sextortion.php (EN)

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-129_en.htm (EN)

http://www.ic3.gov/media/annualreport/2013_IC3Report.pdf (EN)



Per maggiori informazioni

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 629 c.p. Estorsione: *“Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000 ...”.*

Art. 595 c.p. comma III, Diffamazione: *“Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699] , la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 . Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o a una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate (c.p. 29,64)....”.*

Art. 615 bis c.p. Interferenze illecite nella vita privata: *“Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614 , è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo....”.

²⁹ www.giovaniprotagonisti.azzurro.it

Art. 528 c.p. Pubblicazioni oscene: *“Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente [c.p. 266], fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni [c.p. 529] di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103 ...”.*

Art. 610 c.p. Violenza privata: *“Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. ...”.*

Art. 612 c.p. Minaccia: *“Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della parte offesa, con la multa fino a euro 1.032. ...”.*

Smishing And Vishing (questo è reato!)

Smishing

Trad. lett: Truffa con sms (da SMS + phishing).

Trattasi di truffa riconducibile al phishing, effettuata attraverso gli SMS. La vittima riceve SMS da un falso mittente che ha il fine ultimo di ottenere in modo fraudolento i suoi dati d'accesso ai servizi online (banca, carta di credito, etc).

Vishing

Trad. lett: Truffa a mezzo voce (da Voice + phishing).

Trattasi di truffa riconducibile al phishing, perpetuata attraverso una chiamata telefonica.

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta criminale: **art. 615 ter c.p.** (accesso abusivo in un sistema informatico o telematico), **art. 615 quater c.p.** (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), **art. 640 ter c.p.** (frode informatica).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.

Vedi anche: [SCAM](#)



Per maggiori informazioni

Sitografia:

http://www.fbi.gov/news/stories/2010/november/cyber_112410 (EN)

<http://www.onbanca.com/banca-online-video/furto-identita> (ITA)



Per maggiori informazioni

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico: *“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la reclusione fino a tre anni.. ...”.*

Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di accesso a sistemi informatici o telematici: *“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164 ...”.*

Art. 640 ter, c.p. Frode informatica: *“Chiunque alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. ...”.*

Sniffing (questo è reato!)

Trad. lett: Sniffare, annusare, fiutare.

Definisce l'attività di intercettazione dei dati che transitano in una rete telematica³⁰. Tale attività può avere finalità legittime (risolvere problemi tecnici o evitare intrusioni da parte di terzi) oppure illecite (ottenere password, codici per l'home banking, dati sensibili, ecc).³¹

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta criminale: **art. 615 ter c.p.** (accesso abusivo in un sistema informatico o telematico), **art. 615 quater c.p.** (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), **art. 640 ter c.p.** (frode informatica).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.

Vedi anche: [SCAM](#)

³⁰ www.tuttotrading.it

³¹ www.garzantilinguistica.it



Per maggiori informazioni



Per maggiori informazioni

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico: *“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la reclusione fino a tre anni ..”.*

Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di accesso a sistemi informatici o telematici: *“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164 ...”.*

Art. 640 ter c.p. Frode informatica: *“Chiunque alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. ...”.*

Spamming (questo è reato!)

Trad. Let: Inondazione (di caselle di altri utenti) con messaggi indesiderati.

Trattasi dell'invio di mail indesiderate (generalmente di tipo commerciale/pubblicitario) a un gran numero di destinatari che non hanno prestato il proprio consenso ("*opt in*") a questa ricezione, creando di conseguenza l'intasamento della casella di posta elettronica.

Talvolta può essere utilizzato anche il termine **Junk-Mail** (*Trad. Let:* Messaggio inutile).

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta criminale: **art. 18** (principi sul trattamento da parte dei soggetti pubblici), **art. 19** (trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari), **art. 23** (disposizioni sul consenso), **art. 123** (principi sul traffico delle chiamate), **art. 126** (ubicazione dell'utente), **art. 130** (sulle comunicazioni indesiderate) e **art. 167** (Trattamento illecito di dati) del **Testo unico sulla privacy, Legge 196 del 2003**.

Relativamente all'*opt in* (il consenso a ricevere email): **D.lg. n. 171 del 1998, Direttiva Comunitaria dell'Unione Europea n. 2002/58/CE**, pubblicata sulla G.U.C.E. n. L 201 del 31 luglio 2002.

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.

Vedi anche: PHISHING, SPEARPHISHING, SPIM, WHALING

Spearphishing (questo è reato!)

Trad. Let: Spear: lancia, arpione + phishing.

Trattasi di campagne di truffe mirate. Dopo avere osservato online gli interessi delle vittime (grazie alle informazioni che pubblicano nei social network), i truffatori inviano email non più generiche, come nel phishing classico, ma personalizzate, rendendo con i dettagli in esse contenute più credibile il messaggio.

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta criminale: **art. 494 c.p.** (sostituzione di persona), **art. 615 ter c.p.** (accesso abusivo in un sistema informatico o telematico), **art. 617 sexies c.p.** (falsificazione di comunicazione telematica), **art. 640 c.p.** (truffa), **art. 640 ter c.p.** (frode informatica).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.

Vedi anche: [PHISHING](#), [SPIM](#), [TABNABBING](#), [WHALING](#)



Per maggiori informazioni



Per maggiori informazioni

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 494 c.p. Sostituzione di persona: *“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno”.*

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico: *“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la reclusione fino a tre anni ..”.*

Art. 617 sexies c.p Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche: *“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni. ...”.*

Art. 640 c.p. Truffa: *“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. ...”.*

Art. 640 ter c.p. comma I, Frode informatica: *“Chiunque alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. ...”.*

Spim (questo è reato!)

Trad. let: Acronimo di Messaging Spam.

Nelle applicazioni di Instant Messaging, indica lo spamming che generalmente, invita l'utente a collegarsi a un sito web.

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta criminale: **art. 18** (principi sul trattamento da parte dei soggetti pubblici), **art. 19** (trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari), **art. 23** (disposizioni sul consenso), **art. 123** (principi sul traffico delle chiamate), **art. 126** (ubicazione dell'utente), **art. 130** (sulle comunicazioni indesiderate) e **art. 167** (Trattamento illecito di dati) del Testo unico sulla privacy, Legge 196 del 2003.

Relativamente all'*opt in* (il consenso a ricevere email): D.lg. n. 171 del 1998, Direttiva Comunitaria dell'Unione Europea n. 2002/58/CE, pubblicata sulla G.U.C.E. n. L 201 del 31 luglio 2002.

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.

Vedi anche: [PHISHING](#), [SPEARPHISHING](#), [SPAMMING](#), [WHALING](#)

Spoofing (questo è reato!)

Trad. lett: Presa in giro; farsi beffa di qualcuno.

Trattasi di comportamento messo in atto dallo spoofer.

Spooper è colui che falsifica dati e protocolli con l'intento di apparire un'altra persona o di accedere ad aree riservate.

Le tecniche di spoofing sono diverse, le più note e adoperate sono³²:

- Spoofing dell'IP (falsificazione di pacchetti IP al fine di nascondere la presenza)³³
- Spoofing del DSN
- Spoofing dell'ARP
- Web Spoofing
- SMS Spoofing
- Mail Spoofing

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta criminale: **art. 494 c.p.** (sostituzione di persona), **art. 615 ter c.p.** (accesso abusivo a un sistema informatico o telematico), **art. 615 quater c.p.** (detenzione e diffusione abusiva di accesso a sistemi informatici o telematici), **640 ter c.p.** (frode informatica).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.

Vedi anche: IMPERSONATION, CATFISH, TABNABBING

³² www.html.it

³³ www.garzantinelinguistica.it



Per maggiori informazioni

Sitografia:

www.garzantionline.it (ITA)

<http://www.dmi.unipg.it/bista/didattica/sicurezza-pg/seminari2010-11/spoof/spoofing.pdf> (ITA)

<http://www.fbi.gov/news/pressrel/press-releases/fbi-says-web-spoofing-scams-are-a-growing-problem> (EN)



Per maggiori informazioni

Sintesi aspetti socio giuridici.

La condotta potrebbe violare alcune norme disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 494 c.p. Sostituzione di persona: *“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona ⁽²⁾, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno”.*

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico: *“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la reclusione fino a tre anni ..”.*

Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici: *“Chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164 ..”.*

Art. 640 ter c.p. Frode informatica: *“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51.00 a € 1.032. ...”.*

Streapnomination (questo è reato!)

Trad. Let: Nomination dello streep tease

Si indica il comportamento di una persona che, nominata da un amico online, si spoglia in un luogo pubblico e affollato al fine di produrre un video che sarà poi diffuso nei principali social network.

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta criminale: **art. 527 c.p.** (atti osceni), **art. 528 c.p.** (pubblicazioni oscene).

Vedi anche: [NEKNOMINATION](#)



Per maggiori informazioni



Per maggiori informazioni

Sintesi aspetti socio giuridici.

La condotta potrebbe violare alcune norme disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 527 c.p. Atti osceni: *“Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni [c.p. 529] è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni [c.p. 29].*

La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano”.

Art. 528 c.p. Pubblicazioni e spettacoli osceni: *“Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente [c.p. 266], fabbrica, introduce nel territorio dello Stato [c.p. 4], acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni [c.p. 529] di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103 [c.p. 29]. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente”.*

Inoltre il comportamento essere perseguibile dalla Procura minorile con la richiesta al Tribunale per i Minorenni di apertura di una procedura amministrativa ex artt. 25 *“Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere”* - R.D.L. n. 1404 del 1934 (Articolo modificato con la Legge n. 888 del 1956) e/o di una procedura civile ex artt. 330 c.c. *“Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli”* e 333 c.c. *“Condotta del genitore pregiudizievole ai figli”*.

T

Tabnabbing (questo è reato!)

Trad. lett: Catturare la scheda di un browser.

Trattasi di truffa online che prende di mira le schede aperte (TAB) nel browser sostituendone il contenuto con una pagina identica, creata appositamente per richiedere all'utente a inserire i propri dati personali che saranno poi copiati. È una forma più raffinata di phishing.

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta criminale: **art. 494 c.p.** (sostituzione di persona), **art. 615 ter c.p.** (accesso abusivo a un sistema informatico o telematico), **art. 615 quater c.p.** (detenzione e diffusione abusiva di accesso a sistemi informatici o telematici), **art. 640 c.p.** (truffa), **art. 640 ter c.p.** (frode informatica).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.

Vedi anche: [IMPERSONATION](#), [CATFISH](#)



Per maggiori informazioni

La vittima clicca su un link e finisce su una pagina dall'aspetto innocuo che non chiede password e ha un contenuto interessante. In questo modo la vittima potrebbe non chiudere la pagina e passare a un'altra scheda del browser. A questo punto la pagina-trappola si trasforma. Cambia la propria icona e contenuto, diventando una pagina che richiede l'autenticazione per uno dei servizi adoperati dall'utente: per esempio la login di un email o di un conto corrente bancario. La vittima penserà di aver lasciato aperta una scheda e crederà di essere stato scollegato dal servizio per mancato utilizzo e quindi immetterà nella pagina-trappola le proprie credenziali nel tentativo di fare login, dando così all'aggressore i propri codici. Per completare il furto, il truffatore può poi trasferire l'utente e le sue credenziali alla pagina vera del servizio, in modo che facendo il login non si accorgerà che gli è stata sottratta la password di accesso³⁴.



Per maggiori informazioni

Sintesi aspetti socio giuridici.

La condotta potrebbe violare alcune norme disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 494 c.p. Sostituzione di persona: *“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona⁽²⁾, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno”.*

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico: *“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la reclusione fino a tre anni ..”.*

Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici: *“Chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164 ..”.*

Art. 640 c.p. Truffa: *“Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. ...”.*

Art. 640 ter c.p. Frode informatica: *“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51.00 a € 1.032 ...”.*

³⁴ www.attivissimo.blogspot.it

Thinspiration (questo è un comportamento a rischio!)

Trad.lett: Ispirazione al dimagrimento.

Termine che indica la promozione di comportamenti a favore dell'anoressia attraverso la pubblicazione di fotografie che rappresentano persone esageratamente magre.

Vedi: [PRO ANA](#)

Troll (questo è un comportamento a rischio!)

Trad. lett: Sgobbone, secchione.

Trattasi di persona che scrive un commento provocatorio a un post o una frase (negativamente) mirata, al fine di generare una risposta scontrosa. Il termine è utilizzato nei news-groop, nei forum, nei blog e nelle mailing list.

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta deviante.

La condotta diviene criminale nei casi di: **art. 594 c.p. comma II** (ingiuria), **art. 595 c.p. comma III** (diffamazione), **art. 615 bis c.p.** (interferenze illecite nella vita privata).

Vedi anche: [DENIGRATION](#)



Per maggiori informazioni

Sitografia:

http://www.cybersmart.gov.au/About%20Cybersmart/~/_media/Cybersmart/About%20Cybersmart/Documents/PDFs/Trolling%20infographic.pdf (EN)



Per maggiori informazioni

La condotta potrebbe violare alcune norme disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 594 c.p. comma II, Ingiuria: *“Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a cinquecentosedici euro.*

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a milletrecentadue euro, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone”.

Art. 595 c.p. comma III Diffamazione: *“Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 . Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o a una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate (c.p. 29,64)”.*

Art. 615 bis c.p. Interferenze illecite nella vita privata: *“Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614 , è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo....”.

Typosquatting (questo è reato!)

Trad. lett. Occupazione abusiva di spazi virtuali tramite errore di battitura.

Trattasi di una forma illegale che consiste nel dirigere utenti che per sbaglio commettono un errore nella battitura dell'indirizzo URL, verso siti internet dal nome molto simile.

Spesso questa è una strategia utilizzata per diffondere malware.

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta criminale: **art. 473 c.p.** (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi, di opere dell'ingegno o di prodotti industriali), **art. 640 c.p.** (truffa).

art. 7 c.c. (diritto al nome), **art. 2569 - 2574 c.c.**, **D.P.R. 795/1948**, **D.L. 480/1992**, **D.P.R. 595/1993**, **D.L. 189/1996** (normativa marchi e segni distintivi).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.

Vedi anche: [CYBERSQUATTING](#), [IMPERSONATION](#).



Per maggiori informazioni

Solitamente, il typosquatter crea degli URL molto simili ad altri domini e generalmente si differenziano per un particolare insignificante, quale l'estensione del dominio (.it invece di .com, etc), il nominativo singolare o plurale, oppure errori di spelling nelle parole straniere.

Per meglio confondere l'utente, vengono anche inseriti particolari grafici molto simili al sito originale.

Generalmente il typosquatter agisce al fine di ottenere un guadagno illecito.



Per maggiori informazioni

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali: *“Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.*

Art. 640 c.p. Truffa: *“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrecentadue euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. 2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante”.*

V

Violazione dell'account (questo è reato!)

Trattasi di fenomeno complesso che comprende in particolare:

- violazione dell'account di piattaforma di commercio elettronico (o di bacheche di annunci vendita) al fine di porre fittiziamente in vendita su internet, avvalendosi di un'identità non corrispondente a quella reale, beni di varia natura con l'intento di non procedere poi all'invio dell'oggetto in questione e impossessarsi della somma di denaro³⁵;
- violazione/acquisizione indebita dell'account per accedere ai social network³⁶.

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta criminale: **art. 494 c.p.** (sostituzione di persona), **art. 615 ter c.p.** (accesso abusivo a un sistema informatico o telematico), **art. 615 quater c.p.** (detenzione e diffusione abusiva di accesso a sistemi informatici o telematici).

³⁵ www.villapeschiera.it

³⁶ www.procura.milano.giustizia.it



Per maggiori informazioni



Per maggiori informazioni

Sintesi aspetti socio giuridici.

La condotta potrebbe violare alcune norme disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 494 c.p. Sostituzione di persona: *“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona ⁽²⁾, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno”.*

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico: *“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la reclusione fino a tre anni . . .”.*

Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici: *“Chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164 ..”.*

W

Whaling (questo è reato!)

Trad.lett: Caccia alla balena.

Tipologia di attacco informatico che prevede l'invio di e-mail personalizzate, aumentando in tal modo la credibilità del contenuto del messaggio, al fine di truffare persone con un alto profilo professionale (es. manager).

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta criminale: **art. 494 c.p.** (sostituzione di persona), **art. 615 ter c.p.** (accesso abusivo in un sistema informatico o telematico), **art. 617 sexies c.p.** (falsificazione di comunicazione telematica), **art. 640 c.p.** (truffa), **art. 640 ter c.p.** (frode informatica).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.

Vedi anche: [PHISHING](#), [SPEARPHISHING](#), [SPIM](#), [TABNABBING](#)



Per maggiori informazioni



Per maggiori informazioni

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 494 c.p. Sostituzione di persona: *“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona⁽²⁾, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno”.*

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico: *“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la reclusione fino a tre anni ..”.*

Art. 617 sexies c.p Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche: *“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni ...”.*

Art. 640 c.p. Truffa: *“Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032 ...”.*

Art. 640 ter c.p. comma I, Frode informatica: *“Chiunque alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. ...”.*